

Fondo di Garanzia - Sistema di Garanzia Turistica
IL SALVAGENTE SCARL
CONDIZIONI GENERALI E MODALITA' DI ADESIONE
PER LE AGENZIE DI VIAGGIO E I TOUR OPERATOR

Le presenti Condizioni Generali regolano il rapporto tra l'Impresa "IL SALVAGENTE SCARL" (di seguito "Impresa" o "Fondo") e il Socio Contraente (organizzatore di viaggi o venditore) per la prestazione della garanzia contro il rischio di insolvenza o liquidazione giudiziale, in conformità a quanto prescritto dall'articolo 47 del D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79 (Codice del Turismo), come modificato dal D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 62. Il termine "liquidazione giudiziale" sostituisce, ove applicabile, il termine "fallimento" ai sensi del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14.

GLOSSARIO

Viaggiatore: L'acquirente di un pacchetto turistico protetto dalla presente garanzia.

Fondo o Fondo di Garanzia: La copertura contro il rischio di insolvenza o liquidazione giudiziale sottoscritta tra il Socio Contraente e l'Impresa ai sensi dell'articolo 47 del D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79 (Codice del Turismo)

Assistenza: L'aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito al Viaggiatore che non possa fruire di un pacchetto turistico o fare rientro al luogo di partenza, a seguito di un Sinistro.

Socio Contraente: L'agenzia di viaggi, operante come intermediaria o organizzatrice, che vende il Pacchetto Turistico e aderisce al Fondo.

Contratto di viaggio: Il contratto per la compravendita del Pacchetto Turistico stipulato tra il Socio Contraente e il Viaggiatore ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79 (Codice del Turismo)

Insolvenza: La situazione di insolvenza del Socio Contraente che si manifesta con fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, derivanti dal Contratto di viaggio, nei confronti del Viaggiatore; in via esemplificativa e non esaustiva:

- La nomina di un liquidatore giudiziale per il Contraente, ai sensi del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato dal D.lgs. 17 giugno 2022, n. 83).
- L'impossibilità per l'agenzia di viaggi o per i suoi soci di far ricorso al credito per far fronte alle obbligazioni su di essi gravanti
- La sottoposizione dell'agenzia di viaggi ad azioni esecutive, da parte del viaggiatore, per il recupero del proprio credito, risultate infruttuose.

Liquidazione Giudiziale: La situazione del Socio Contraente che sia assoggettato a una procedura di liquidazione giudiziale (già "fallimento") ai sensi del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato dal D.lgs. 17 giugno 2022, n. 83)

Franchigia: La parte del danno, economicamente determinata, che resta a carico del Viaggiatore.

Impresa: IL SALVAGENTE s.c. a r.l., C.so Svizzera 185, Torino (TO), P.IVA 11573790018.

Indennizzo o Indennità: La somma dovuta dall'Impresa in caso di Sinistro coperto dalla garanzia.

Massimale: L'importo massimo dell'obbligazione dell'Impresa per singolo sinistro e/o per periodo di garanzia.

Pacchetto turistico: La combinazione di servizi turistici come definita dall'art. 33 del Codice del Turismo. Il prezzo del pacchetto turistico dovrà essere versato dal cliente assicurato all'agenzia di viaggio contraente con modalità che permettano la tracciabilità del pagamento delle somme, ad esempio carta di debito, credito, bonifico bancario, ecc...

Certificato di Adesione al Fondo: Il documento che comprova l'adesione del Socio Contraente al Fondo di Garanzia.

Quota di garanzia: La somma dovuta annualmente dal Socio Contraente all'Impresa.

Rischio: La probabilità che si verifichi l'evento dannoso (insolvenza o liquidazione giudiziale).

Servizi turistici: I servizi come definiti dall'art. 33 del Codice del Turismo

Sinistro: Il verificarsi dell'evento dannoso (insolvenza o liquidazione giudiziale del Socio Contraente) coperto dal Fondo, che impedisca al Viaggiatore di fruire del pacchetto turistico acquistato o di fare rientro al luogo di partenza, dopo l'inizio del pacchetto.

Volume di Affari: L'ammontare complessivo dei ricavi del Socio Contraente, comprovato da Modello Unico, Allegato ISA e/o dichiarazione di un professionista abilitato.

1 – Oggetto del Fondo di Garanzia

L'impresa, in caso di insolvenza o Liquidazione giudiziale del contraente che determinino l'impossibilità totale di usufruire dei servizi acquistati e compresi nel pacchetto turistico, indennizzerà il Viaggiatore di una somma pari all'importo da questi versato al contraente, per l'acquisto del pacchetto turistico previa idonea dimostrazione, tramite apposita documentazione, dell'acquisto del pacchetto e del pagamento del prezzo con modalità tracciabili.

La garanzia opera esclusivamente con riferimento ai pacchetti turistici.

2 - Annullamento del viaggio prima della partenza

Il Fondo indennizza il Viaggiatore per l'importo documentato versato al Socio Contraente per l'acquisto del Pacchetto Turistico (al netto di polizze assicurative facoltative e interessi dovuti per finanziamenti), qualora l'insolvenza o la liquidazione giudiziale del Socio Contraente impedisca totalmente la fruizione del pacchetto turistico acquistato.

Sarà onere del viaggiatore provare tramite apposita documentazione fiscale l'ammontare delle somme effettivamente versate al socio contraente, tramite strumenti tracciabili quali bonifici bancari, transazioni con carte di credito, altri pagamenti elettronici e dimostrare la conclusione del contratto di vendita del pacchetto turistico producendo la copia sottoscritta del contratto di vendita.

3 - Rientro immediato / Rimborso servizi non goduti / Prosecuzione del viaggio

Qualora l'insolvenza o la liquidazione giudiziale del Socio Contraente si manifesti durante l'esecuzione del viaggio e il pacchetto includa il trasporto, il Fondo copre:

- a) Il costo del biglietto per il rientro immediato del Viaggiatore, con un mezzo di trasporto equivalente, qualora i titoli di viaggio originali non siano più utilizzabili.
- b) Il rimborso dei servizi pagati e non goduti, inclusi nel Pacchetto Turistico.
- c) I costi di vitto e alloggio sostenuti prima del rientro, ove necessari.

In alternativa, l'Impresa può provvedere al pagamento dei fornitori per garantire la prosecuzione e l'integrale fruizione del viaggio.

Le condizioni per la richiesta della copertura del fondo sono le medesime di cui al punto 2 che precede.

4 - Esclusioni

La garanzia non copre: servizi turistici singoli, servizi turistici aggregati o collegati ma non costituenti pacchetto ai sensi dell'art. 33 del Codice del Turismo, buoni viaggio, voucher o liste regalo/nozze, nonché le somme versate per polizze assicurative facoltative (es. medico-bagaglio, annullamento) e gli interessi per finanziamenti contratti per l'acquisto del pacchetto turistico.

La garanzia non si applica inoltre ai casi di cui all'art. 32 comma 2 de Codice del turismo: *“a) pacchetti e servizi turistici collegati la cui durata sia inferiore alle 24 ore, salvo che sia incluso un pernottamento;*

b) pacchetti e servizi turistici collegati la cui offerta o vendita a viaggiatori è agevolata dalle associazioni di cui all'articolo 5, laddove agiscano occasionalmente, comunque non più di due volte l'anno, senza fini di lucro e soltanto a un gruppo limitato di viaggiatori, senza offerta al pubblico; le predette associazioni sono comunque tenute a

fornire a professionisti e viaggiatori informazioni adeguate sul fatto che tali pacchetti o servizi turistici collegati non sono soggetti alla presente disciplina;

c) pacchetti e servizi turistici collegati acquistati nell'ambito di un accordo generale per l'organizzazione di viaggi di natura professionale concluso tra un professionista e un'altra persona fisica o giuridica che agisce nell'ambito della propria attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale”.

Non operano le garanzie del Fondo nelle ulteriori ipotesi di esclusione generale previste: eventi bellici/terrorismo/sommosse; terremoti/inondazioni; pandemia dichiarata OMS; dolo o frode in danno del viaggiatore; limitazioni legate a destinazioni e sconsigli ufficiali; esclusioni per dolo/colpa grave/mala gestio nella causazione dell'insolvenza/fallimento; casi di truffa o appropriazione indebita ai danni del viaggiatore.

Non sono in ogni caso mai indennizzabili: il danno da vacanza rovinata, altri danni patrimoniali e/o non patrimoniali comunque connessi alla mancata (o parziale) fruizione del pacchetto turistico.

5 - Massimale

La garanzia è prestata fino all'ammontare complessivo delle somme versate dal Viaggiatore al socio contraente, documentalmente provate, per i pacchetti turistici acquistati e non fruiti, nel limite per anno e in aggregato per tutti i viaggiatori nella percentuale massima del 20% dell'ultimo volume di affari e con il limite massimo di euro 120.000, secondo lo schema che segue:

- volume d'affari fino a 200.000,00 euro: massimale individuale per Socio Contraente euro 30.000,00;
- volume d'affari da 200.001,00 a 350.000,00 euro: massimale individuale per Socio Contraente euro 40.000,00;
- volume d'affari da 350.001,00 a 500.000,00 euro: massimale individuale per Socio Contraente euro 60.000,00;
- volume d'affari da 500.001,00 a 650.000,00 euro: massimale individuale per Socio Contraente euro 80.000,00;
- volume d'affari da 650.001,00 a 800.000,00 euro: massimale individuale per Socio Contraente euro 90.000,00;
- volume d'affari da 800.001,00 a 1.000.000,00 euro: massimale individuale per Socio Contraente euro 100.000,00;
- volume d'affari oltre 1.000.000,00 euro: massimale individuale per Socio Contraente euro 120.000,00

6 - Documentazione da consegnare all'Impresa

Il Socio Contraente si obbliga a fornire all'Impresa tutta la documentazione contabile e fiscale necessaria per la valutazione del Rischio, inclusi Modello Unico, bilancio e dichiarazioni sul giro d'affari.

Tale documentazione è essenziale per permettere all'Impresa di calibrare una garanzia adeguata al volume d'affari, come richiesto dall'art. 47, comma 4, del CdT.

In particolare, i seguenti documenti saranno elemento determinate per la formazione della Quota di Garanzia:

- a)** Modello Unico, Allegato ISA (studi di settore), rigo C01 – rigo C03 (ultimo aggiornamento disponibile);
- b)** “Modulo valutazione agenzie con dettaglio mensile partenze” correttamente e integralmente compilato;
- c)** Ultimo bilancio di gestione depositato in CCIAA, comprensivo di nota integrativa;
- d)** Dichiarazione del professionista attestante il giro d'affari di pacchetti turistici dell'ultimo anno, per il quale non si dispone ancora di documenti ufficiali.

Il Socio Contraente prende altresì atto che la documentazione richiesta e fornita costituisce l'elemento essenziale attraverso il quale l'Impresa valuta l'assunzione del Rischio e, conseguentemente, dichiara di accettare espressamente la facoltà dell'Impresa di non procedere con la sottoscrizione del Fondo di Garanzia oppure di recedere con effetto immediato dal presente Fondo di Garanzia qualora i dati dichiarati e trasmessi all'Impresa stessa non dovessero rivelarsi, in tutto o in parte, veritieri, completi e/o corretti.

In tale evenienza nulla sarà dovuto al Socio Contraente a titolo di rimborsi, spese, danni o Indennizzi o a qualsivoglia altro titolo comunque denominato.

La documentazione e le informazioni fornite sono elementi necessari e fondamentali per la valutazione del rischio da parte dell'Impresa e pertanto le medesime devono essere esatte, veritiere e complete e nessuna informazione e/o circostanza deve essere taciuta, omessa o alterata, fatte salve le conseguenti responsabilità sia in sede civile che penale.

Il Socio Contraente è consapevole della responsabilità penale derivante da mendaci affermazioni e/o informazioni in fase di richiesta e/o rinnovo del Fondo.

Il Socio Contraente è tenuto ad informarsi costantemente sugli aggiornamenti delle presenti Condizioni Generali, in quanto la sottoscrizione o il rinnovo del Fondo implicano l'accettazione del regolamento stesso.

L'Impresa si riserva il diritto di non ammettere alla garanzia del Fondo, a proprio insindacabile giudizio, le agenzie in relazione alle quali abbia avuto notizia di operazioni sospette o poco chiare o della loro situazione di precarietà finanziaria o che versino evidentemente in situazioni prossime all'insolvenza.

L'Impresa si riserva il diritto di non ammettere alla garanzia del fondo, a proprio insindacabile giudizio, le agenzie in concordato preventivo o altra forma concorsuale.

L'Impresa potrà richiedere periodicamente l'invio di documenti aggiornati o sostitutivi di quelli scaduti, inclusi, a titolo esemplificativo, le polizze RC e la documentazione fiscale necessaria per la revisione della posizione del Socio Contraente, quali bilanci, Modello Unico e allegato ISA.

Il mancato invio della documentazione richiesta potrà comportare la revoca e/o il diniego al rinnovo del Fondo.

7 - Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio

Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti con dolo o colpa grave del Socio Contraente pregiudicano il diritto del Viaggiatore ad ottenere il richiesto indennizzo. Il fondo si riserva quindi di rifiutare di indennizzare il viaggiatore che abbia acquistato un pacchetto turistico da un socio contraente che abbia reso al Fondo dichiarazioni non veritiere.

8 - Pagamento della Quota di Garanzia, decorrenza e durata della garanzia

La garanzia decorre dalle ore 00.00 del giorno indicato sul Certificato di Garanzia e scade il 31 dicembre. Il mancato pagamento della quota o dei conguagli comporta la decadenza automatica della garanzia.

La quota va pagata in un'unica soluzione e per intero, non sono previsti frazionamenti ed il pagamento è anticipato.

Il pagamento dei rinnovi dei fondi di garanzia andrà eseguito nel mese di gennaio. Mese in cui verranno inviati i preventivi provvisori che saranno calcolati basandosi sui dati in possesso de Il Salvagente. Nel mese di giugno, previa richiesta dei documenti fiscali valutativi aggiornati, verranno inviati i preventivi definitivi che si baseranno sui dati dell'anno precedente.

Qualora il preventivo definitivo fosse maggiore nel provvisorio, sarà necessario provvedere a saldare la differenza.

Qualora il preventivo definitivo fosse minore del provvisorio, Il Salvagente provvederà a restituire la differenza; la cifra verrà decontata in fase del successivo rinnovo

Nel caso non si provveda a saldare il preventivo provvisorio entro 10 giorni dal suo invio la garanzia decadrà automaticamente con decorrenza dal primo del mese di gennaio, con comunicazione agli Enti preposti alla vigilanza del settore.

Nel caso non si provveda a saldare il preventivo definitivo entro 10 giorni dal suo invio la garanzia decadrà a far data del primo luglio con comunicazione agli Enti preposti alla vigilanza del settore.

Se in fase di analisi finanziaria della pratica dovessero emergere criticità (come ad esempio perdite di bilancio, patrimonio negativo, eccessivo indebitamento, ecc.), le medesime produrranno un incremento del fattore rischio e la Direzione, a proprio insindacabile giudizio, potrà applicare le tariffe delle fasce di costo superiori.

Il preventivo verrà inviato solo per le richieste che pervengono complete in ogni sua parte, la Direzione si riserva la facoltà di richiedere eventuale documentazione aggiuntiva. Il preventivo avrà una validità di dieci giorni. L'esecuzione del pagamento è implicita accettazione del preventivo.

In caso di regolazione del premio, comunicata a metà anno a seguito della richiesta della documentazione fiscale aggiornata, il relativo importo dovrà essere corrisposto entro i termini indicati nella comunicazione inviata. In mancanza di pagamento, il Fondo sarà sospeso e, qualora la posizione non venga regolarizzata entro 30 giorni, sarà revocato.

9 - Aggravamento del Rischio

Il Socio Contraente deve comunicare via PEC entro 7 giorni ogni aggravamento del Rischio (es. messa in liquidazione, procedure esecutive). L'Impresa può richiedere una quota integrativa o recedere dal contratto.

Sono altresì considerate situazioni di aggravamento del rischio il trasferimento della sede legale o operativa all'estero, la cessione o affitto di ramo d'azienda, la presenza di procedure esecutive a carico dell'agenzia di viaggi. L'impresa si riserva altresì di recedere unilateralmente dal contratto, a proprio insindacabile giudizio, nel caso in cui sia venuta a conoscenza di situazioni (anche non comunicate dal socio contraente) che rappresentino un aggravamento del rischio assicurato.

10 - Diminuzione del Rischio

In caso di diminuzione del rischio, l'Impresa ridurrà la Quota di Garanzia per l'annualità successiva.

11 - Recesso in caso di Sinistro

Dopo ogni Sinistro, entrambe le Parti possono recedere dal contratto, Comunicazione da inviarsi a mezzo pec o a mezzo raccomandata AR. Il recesso dell'Impresa non pregiudica la copertura per i pacchetti turistici già venduti.

Il recesso ha effetto: • nel caso di recesso dal Socio Contraente: dalla data di invio della sua comunicazione; • nel caso di recesso dell'Impresa: trascorsi 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione da parte del Socio Contraente della comunicazione inviata dall'Impresa. In caso di recesso esercitato dall'Impresa, quest'ultima, decorsi 15 (quindici) giorni dal ricevimento da parte del Socio Contraente della comunicazione di recesso, non coprirà il Rischio relativo ai Pacchetti Turistici venduti dal Socio Contraente a partire dal termine poc'anzi indicato. In tale fattispecie resta invece

confermata la copertura del Rischio relativamente ai Pacchetti Turistici venduti dal Socio Contraente fino momento di decorrenza degli effetti del recesso

12 – Durata della copertura del Fondo

La garanzia è tacitamente rinnovata annualmente, salvo disdetta da inviarsi entro il 1° novembre.

In caso di recesso da parte del Socio contraente o dell'Impresa ovvero in caso di cessazione dell'attività del socio contraente non sarà dovuto alcun rimborso per il periodo non fruito.

13 – Decorrenza e durata delle garanzie per i Viaggiatori

Sez. 1 – Annullamento del viaggio prima della partenza: Nei confronti dei singoli Viaggiatori la garanzia decorre dalla data di acquisto del pacchetto turistico intermediato o organizzato dal Socio Contraente e termina il giorno della partenza, al momento in cui il Viaggiatore inizia a fruire del primo servizio turistico fornito dal Socio Contraente.

Sez. 2 – Rientro immediato / Rimborso servizi non goduti / Prosecuzione del viaggio: Nei confronti dei singoli Viaggiatori la copertura decorre dal momento della partenza del viaggio e cessa al termine dei servizi contemplati nel Pacchetto Turistico.

14 – Oneri fiscali

Gli oneri fiscali sono a carico del Socio Contraente.

15 – Rinvio alle norme di legge – Diritto di Rivalsa e Surroga – Insinuazione al passivo fallimentare

Per quanto non previsto, si applica la legge italiana. L'Impresa, dopo aver indennizzato il Viaggiatore, ha diritto di rivalsa verso il Socio Contraente e si surroga nei diritti del Viaggiatore verso i terzi responsabili.

Resta espressamente confermato il diritto dell'Impresa a esercitare il diritto di surroga anche nei confronti del Socio Contraente per ciascun Indennizzo pagato e per ciascuna prestazione di assistenza erogata, nessuna eccezione, anche in caso d'inadempienza temporanea (i.e. stato d'insolvenza temporaneo).

Resta espressamente confermato il diritto dell'impresa a insinuarsi al passivo fallimentare per le somme che avrà rimborsato ai viaggiatori.

16 – Esclusioni e limiti validi per tutte le garanzie

La garanzia non opera per sinistri derivanti da guerra, atti di terrorismo, eventi naturali catastrofici, pandemie dichiarate dall'OMS o dolo del Viaggiatore.

17 – Limite rispetto alle destinazioni

La garanzia è valida per destinazioni dove l'ingresso è lecito e non vige uno sconsiglio ufficiale del Ministero degli Esteri, tutto come dovrà risultare in via ufficiale dal sito www.viaggiaresicuri.it o analoga fonte istituzionale.

18 – Dolo, colpa grave, *mala gestio*

La copertura del Fondo non opera e ed il Fondo non presta la sua garanzia nei casi in cui lo stato di insolvenza e/o fallimento siano conseguenza di comportamenti penalmente rilevanti, dovuti a dolo o colpa grave del titolare, legale rappresentante, di uno o più soci o dipendenti o figure comunque connesse con l'agenzia di viaggi che ha sottoscritto il Fondo (ad esempio in caso di bancarotta fraudolenta) o nel caso in cui il Sinistro sia causato da comportamenti dolosi che abbiano portato alla mancata partenza o mancato rientro dei viaggiatori (ad es. truffa ai danni dei viaggiatori, appropriazione indebita, ecc...), nonché nei casi di grave e colpevole *mala gestio* dell'impresa.

19 – Diritto di recesso

L'impresa ha il diritto di recedere dal presente Fondo di Garanzia qualora si verifichi una modifica della proprietà o della compagine sociale del Socio contraente.

Tale facoltà potrà essere esercitata entro 90 (novanta) giorni dall'avvenuta conoscenza di detta modifica, con comunicazione a mezzo lettera raccomandata AR oppure PEC inviata all'altra parte.

In ogni caso, l'esercizio della facoltà di recesso avrà effetto immediato e comporterà per l'Impresa l'impossibilità di coprire il Rischio relativo ai Pacchetti turistici venduti dal Socio Contraente a partire dal termine sopra indicato.

Resta confermata la copertura del Rischio relativo ai Pacchetti Turistici venduti dal Socio Contraente fino al termine di operatività del recesso.

Ogni modifica andrà comunicata via PEC entro 7 giorni di calendario dall'avvenuta registrazione nel Registro delle Imprese.

La mancata o ritardata comunicazione della modifica della proprietà o della compagine sociale, da parte del contraente, nei termini indicati, comporterà in ogni caso il recesso del Fondo di garanzia dal contratto stipulato.

21 – Esclusione di compensazioni alternative

L'Impresa non è tenuta a fornire indennizzi alternativi se il Viaggiatore non fruisce dei servizi (danno da vacanza rovinata, altri risarcimenti, ecc...).

22 – Obblighi del Viaggiatore in caso di Sinistro

Il Viaggiatore deve denunciare il sinistro **entro 7 giorni** dal verificarsi dell'evento, ovvero: dalla mancata partenza, dalla mancata consegna dei documenti per la partenza nonostante formale richiesta scritta, dalla conoscenza dell'impossibilità di fare rientro.

La denuncia del sinistro deve avvenire obbligatoriamente attraverso i moduli messi a disposizione sul sito www.ilsalvagente.info allegando la documentazione ivi indicata.

L'impresa si impegna a fornire riscontro circa l'apertura del sinistro entro 10 giorni dall'invio della documentazione completa.

23 – Estensione territoriale

La garanzia è valida per Soci Contraenti con sede in Italia, salvo deroga.

24 – Criteri di liquidazione dei Sinistri

L'Impresa liquida i sinistri entro 90 giorni dalla ricezione della documentazione completa. Se le richieste superano il massimale, la liquidazione avviene pro quota tra i richiedenti.

25 – Verifica documentazione in caso di sinistro

L'Impresa può richiedere ulteriore documentazione al Socio Contraente. Incongruenze possono portare al diniego della copertura nel rapporto interno con il Socio Contraente

26 - Obblighi di Informazione del Socio Contraente verso il Viaggiatore

Il Socio Contraente si obbliga ad adempiere scrupolosamente agli obblighi di informazione previsti dal Codice del Turismo. A tal fine, deve:

Informazioni Precontrattuali (ex art. 34 CdT): Fornire al Viaggiatore, prima della conclusione del contratto, il pertinente modulo informativo standard indicando "IL SALVAGENTE SCARL" e i relativi recapiti quale soggetto incaricato della protezione in caso di insolvenza.

Contenuto del Contratto (ex art. 36 CdT): Includere nel testo del contratto di vendita il nome e i recapiti completi de "IL SALVAGENTE SCARL" quale entità responsabile della protezione.

Consegna Documentazione: Consegnare al Viaggiatore, contestualmente alla stipula, copia del Regolamento del Fondo di Garanzia per il Viaggiatore.

Onere della Prova (ex art. 37 CdT): Conservare prova documentale dell'avvenuto adempimento di tali obblighi.

27 – Riassicurazione

L'Impresa si riserva la facoltà di riassicurare la posizione di ogni Socio Contraente.

28 – Foro competente

Per le controversie tra Impresa e Socio Contraente è competente il Foro di Torino. Per quelle tra Impresa e Viaggiatore, il Foro di residenza del Viaggiatore.

29 – Gestione dei sinistri e di ogni altra questione relativa ai soci

Il Consiglio di Amministrazione dell'Impresa delibera sulle richieste di indennizzo e sulle questioni relative ai soci.

30 – Obbligo di associazione ad A.I.A.V.

L'adesione al Fondo è subordinata all'iscrizione e al mantenimento della qualità di socio A.I.A.V. – Associazione Italiana degli Agenti di Viaggio (www.aiav.eu).

COSA FARE IN CASO DI NECESSITÀ (Assistenza)

Contattare immediatamente il Fondo di Garanzia "IL SALVAGENTE s.c. a r.l." al numero 011 1883 7715 (dall'Estero +39.011.1883.7715), fornendo i propri dati, il motivo della chiamata e il nome dell'agenzia di viaggi.

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO (Annullamento del viaggio prima della partenza)

Inviare la denuncia di sinistro tramite il sito www.ilsalvagente.info, email a info@ilsalvagente.info o PEC a il.salvagente@pec.it, allegando tutta la documentazione comprovante il danno e i pagamenti effettuati. Il diritto all'indennizzo si prescrive in 2 anni.